



Consiglio Regionale
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

REGIONE ABRUZZO- CONSIGLIO REGIONALE
Ufficio della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PRIVATI CITTADINI DISPONIBILI AD ASSUMERE A TITOLO VOLONTARIO LA TUTELA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NELLA REGIONE ABRUZZO (EX ART. 11 LEGGE 7 APRILE 2017, N. 47)

VISTA la Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che, all’art. 11, dispone che siano stipulati appositi protocolli di intesa tra i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti esigenze.

VISTE le Linee Guida, predisposte dall’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, che dettano i criteri per la selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art.11 L. 47/2017, al fine di promuovere l’adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali e garantire un efficace ed effettivo esercizio della funzione tutoria sul territorio nazionale.

RITENUTO che il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Abruzzo intende avviare la procedura di selezione di tutori legali volontari di minori stranieri non accompagnati, in adempimento a quanto previsto dall’art. 11 Legge 7 aprile 2017, n.47.

DISPONE

Art. 1
(Oggetto)

1. È indetta una procedura pubblica per la selezione di privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47.
2. Il presente avviso non ha scadenza predeterminata e resta aperto per la presentazione delle domande con le modalità ex Art.7. Il corso di formazione si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di 25 domande ricevibili.

Art. 2
(Definizioni)

1. Per “minore straniero non accompagnato” si intende la persona straniera di età inferiore agli anni 18 che si trova per qualsiasi causa nel territorio della Regione Abruzzo, priva di





Consiglio Regionale
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2, L. 47/2017).

2. Per "tutore volontario" si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e delle sue necessità.

Art. 3

(Funzioni del Tutore)

1. Il Tutore deve decidere in maniera imparziale, operando sempre nel superiore interesse della persona di minore età e rispettando il suo diritto a essere ascoltata e adeguatamente informata.

2. Il Tutore deve avere disponibilità di tempo e adeguate capacità per garantire il pieno e migliore svolgimento della sua funzione. In particolare il Tutore:

- svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona di minore età senza alcuna discriminazione;
- vigila sui percorsi di educazione e integrazione della persona di minore età, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione della persona di minore età;
- ne promuove il benessere psicofisico;
- ne amministra l'eventuale patrimonio.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. Le domande di ammissione possono essere presentate per tutto il periodo di validità del presente avviso, come determinato all'art. 1 comma 2.

2. Le domande pervenute, sono tuttavia ammesse alla selezione secondo le modalità ed i tempi indicati ai successivi artt. 7, 8, 9, 10 e 11.

Art.5

(Requisiti per la presentazione della domanda)

1. Possono presentare domanda le persone residenti e stabilmente domiciliate nella Regione Abruzzo in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 mediante autocertificazione a cui deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità:

- cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana o cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- residenza e domicilio nella Regione Abruzzo;
- compimento del venticinquesimo anno di età;
- possesso del diploma di scuola media superiore;
- godimento dei diritti civili e politici;





Consiglio Regionale
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. ed in particolare:
 - a. avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - b. non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - c. non essere stato rimosso da altra tutela;
 - d. non essere iscritto nel registro dei falliti;
 - e. avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
 - non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con persone di minore età.
2. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. La Garante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

Art. 6
(Titoli)

1. L'aspirante Tutore allega alla domanda a supporto della propria candidatura ogni documento ritenuto utile che attesti:
- i titoli di studio, specializzazione e perfezionamento conseguiti oltre il diploma di scuola media superiore;
 - le particolari capacità personali e professionali conseguite attraverso formazioni specifiche utili allo svolgimento della funzione di Tutore volontario di minore straniero non accompagnato;
 - la conoscenza di lingue straniere;
 - le esperienze concrete di assistenza e accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di:
 - conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali;
 - agenzie educative;
 - ambiti professionali qualificati.

Art. 7
(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti interessati possono partecipare alla procedura selettiva attraverso apposita domanda redatta utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Regione <http://www.crabruzzo.it> a cui deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione per irricevibilità della domanda stessa.
2. La domanda deve essere inviata con una delle seguenti modalità: - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo garante.infanzia@pec.crabruzzo.it; - tramite posta raccomandata all'indirizzo Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, Piazza Unione, 13 – 65121 Pescara; - tramite consegna a mano presso l'Ufficio Archivio-Protocollo del Consiglio regionale- Palazzo dell'Emiciclo-Via Michele Jacobucci n. 4 - 67100 L'Aquila.





Consiglio Regionale
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

3. Nell'oggetto deve essere indicata la seguente dicitura: "Domanda di selezione come Tutore volontario MSNA per la Regione Abruzzo".
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di irricevibilità della domanda;
 - curriculum vitae.

Art. 8

(Verifica della domanda)

1. L'Ufficio della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza provvederà a verificare la completezza delle domande presentate e la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale.
3. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio della Garante ne darà comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
4. Sarà invece immediatamente esclusa dalla procedura selettiva la domanda a cui non sia allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in quanto irricevibile e quindi non integrabile.
5. L'esito finale della verifica è notificato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Art. 9

(Candidati ammessi alla selezione)

1. Saranno ammessi alla procedura di selezione, i candidati che abbiano soddisfatto i requisiti richiesti, abbiano presentato domande ricevibili, abbiano provveduto nei tempi assegnati a integrare le domande incomplete, e siano risultati idonei all'esito dell'eventuale colloquio preselettivo disposto.

Art. 10

(Selezione)

1. La selezione finale dei candidati ammessi avverrà attraverso uno specifico corso di formazione,
2. Il corso di formazione verrà attivato periodicamente al raggiungimento del numero minimo di 25 candidati ammessi e non potrà superare il numero massimo di 60 partecipanti.
3. Ove nell'anno solare non si raggiunga il numero minimo di 25 candidati ammessi, la Garante si riserva di valutare l'opportunità di attivare comunque il corso di formazione.
4. Non saranno in ogni caso attivati più di due corsi di formazione per ciascun anno solare.
5. La partecipazione al corso dei candidati ammessi è gratuita ed il termine di scadenza per presentare la domanda verrà individuato nel modulo esplicativo del corso.
6. La data, la durata, le modalità di svolgimento, e l'oggetto del corso saranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.





Consiglio Regionale
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

7. A conclusione del corso deve essere sostenuta una prova scritta finale, volta ad accertare l'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per l'espletamento della funzione da svolgere.

8. Sono ammessi alla prova finale i candidati che abbiano garantito una presenza al corso non inferiore al 70 per cento delle ore di formazione previste.

9. L'esito della prova e della conseguente selezione finale è notificato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 12

(Iscrizione all'elenco dei Tutori volontari)

1. I candidati che abbiano positivamente superato la selezione finale devono confermare la propria disponibilità a essere iscritti all'elenco dei Tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila.
2. La Garante provvede a comunicare i nominativi dei candidati selezionati e formati che hanno confermato la disponibilità allo svolgimento della tutela, al Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 13

(Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali)

3. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.